



CITTA' DI UGENTO

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 27/11/2023

Articolo 1 Istituzione dell'Imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n.34/2020 convertito con Legge n. 77/2020. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come dettagliatamente previsto all' art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 2 Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio di Ugento, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea, case vacanze, esercizi di affittacamere, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive individuate nella Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11, nella Legge Regionale 24 luglio 2011, n. 17 in materia di bed & breakfast e nella Legge 16 marzo 2006 n. 63 in materia di agriturismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017 e ss.mm.ii. ubicati nel Comune di Ugento.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di 7 (Sette) notti consecutive nella struttura considerata.

Articolo 3 Soggetti passivi e Responsabile del pagamento dell'Imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, del presente Regolamento e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Ugento.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 341/2020 convertito con Legge n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Articolo 4 Definizione del periodo d'imposta

1. Il periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno coincide con l'intero anno solare, tenuto conto del periodo di esenzione di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) del presente Regolamento.

Articolo 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento ed è graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell' art. 2, comma 1, del presente Regolamento, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente prezzo. Per gli Alberghi, i Motels, i Villaggi-Alberghi, le Residenze Turistiche alberghiere, gli Alberghi diffusi, le Residenze della salute, i Villaggi Turistici ed i Campeggi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in base alle stelle.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, e sarà applicabile dal mese successivo all'approvazione della stessa delibera. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio. In ogni caso per ogni tipologia di struttura ricettiva l'imposta deliberata dalla Giunta Comunale dovrà ricadere entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 6 Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori che non abbiano compiuto il 13° anno di età alla data di inizio del soggiorno nella struttura considerata e sino al giorno di compimento del 13°anno;
 - b) gli alunni/studenti in viaggi di istruzione e relativi accompagnatori in ragione di un accompagnatore ogni 11 bambini;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d) i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni in multiproprietà;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica;
 - f) i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive nei periodi che vanno dal primo gennaio al trentuno maggio e dal primo ottobre al trentuno dicembre di ciascun anno solare;
 - g) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
 - h) le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per finalità di

soccorso umanitario, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente e un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;

- i) gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove è presente un ordine di servizio;

Le esenzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, devono essere debitamente documentate dai gestori delle strutture ricettive o deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7

Obblighi dei Responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, di seguito denominati "*gestori*", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori devono dichiarare, entro il sedici del mese successivo a quello di riferimento mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 6, dei pernottamenti assoggettati all'imposta, nonché eventuali informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.
4. Il gestore è tenuto a registrare i pernottamenti ai fini dell'imposta di soggiorno sul sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste dall'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.
5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri clienti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante affissione di appositi cartelli multi-lingue, i cui contenuti saranno definiti dall'Amministrazione e pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all'imposta in questione.

Articolo 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando apposita quietanza (di cui il soggetto gestore dovrà conservare copia) debitamente compilata in ogni parte, con l'indicazione delle generalità dell'intestatario del documento fiscale (nome cognome, indirizzo di residenza), dell'imposta versata, del numero dei soggetti soggiornanti, del numero dei soggetti esenti, del numero dei soggetti per i quali è stata versata l'imposta di soggiorno, nonché del periodo con riferimento al quale è stato effettuato il versamento.
3. Qualora la quietanza rilasciata all'intestatario del documento fiscale non riporti tutti gli elementi indicati al comma 2 del presente articolo (periodo e notti di soggiorno, numero

dei soggetti passivi d'imposta, numero dei soggetti esenti ed imposta versata) al gestore

verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile, fatta salva la possibilità per il gestore di integrare la documentazione mancante, entro un termine all'uopo concesso.

4. I gestori delle strutture ricettive devono riversare al Comune di Ugento le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare con le seguenti modalità:

- tramite il sistema PagoPA;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa;

facendosi carico delle relative spese che, in ogni caso, non potranno gravare sul Comune.

Articolo 9

Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

- a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale (senza impiego di risorse finanziarie in territori diversi da quello comunale) con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, e all'artigianato tipico locale;
- b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e portuali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, quale miglioramento della viabilità e della mobilità interna a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali interventi riguarderanno: il miglioramento dell'accessibilità alle spiagge, l'allestimento delle aree di parcheggio al fine di decongestionare il traffico nelle marine, servizi di sicurezza al turista, pulizia delle spiagge, pulizie strade, miglioramento dell'arredo urbano, ecc.

- 1) incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile, accogliente ed ospitale il territorio comunale fruibile dal turista.
2. Le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartizioni tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi, vengono stabilite annualmente con l'approvazione degli stanziamenti di bilancio.
3. Gli Enti e/o soggetti Terzi che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii..
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 16,53 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture e unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - nel caso di omessa o infedele dichiarazione prodotta ai sensi del suddetto art. 7, comma 3, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web".

Articolo

11

Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della Legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 5, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2006.

4. Per ogni violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali, con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie.

Articolo 13

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione.
2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte dei soggetti gestori di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione dell'istanze di rimborso e di compensazione l'Ufficio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

Articolo 14

Lotta all'evasione

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno adoperarsi come segue:
 - UFFICIO TRIBUTI dovrà assicurare la conservazione, in appositi fascicoli, delle comunicazioni di cui all' art. 7 del presente Regolamento nonché di qualsiasi altro atto rilevante ai fini dell'imposta;
 - UFFICIO COMMERCIO, LICENZE E AUTORIZZAZIONI dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza, ivi compresa la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi;
 - UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione in riferimento all'attivazione di ogni possibile forma di controllo, nonché riportando all'Ufficio Tributi ogni informazione di propria

conoscenza utile ad accertare comportamenti non coerenti con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ess.mm.ii..

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 – GDPR.

Articolo 17

Entrata in Vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.